

La legislazione sulle donne

1945-46

DIRITTO DI VOTO

Prima



Dopo

- Prima del 1945, alle donne non era consentito votare
- Dal 1912 il suffragio universale maschile consentiva a tutti gli uomini maggiorenni (21 anni) di votare, mentre gli uomini analfabeti potevano votare a partire dai 30 anni
- Il Comitato Nazionale pro-suffragio femminile presenta diverse petizioni per concedere alle donne il diritto di voto attivo e passivo (votare e farsi votare)

- Un decreto del 1945 concede alle donne maggiorenni (21 anni) diritto di voto attivo, cioè quello di poter votare dei candidati alle elezioni politiche
- Un decreto del 1946 concede alle donne maggiori di 25 anni diritto di voto passivo, cioè di presentarsi alle elezioni ed essere votate
- Il 2 giugno del 1946 le donne partecipano al voto per la prima volta: è per il Referendum istituzionale che chiede ai cittadini italiani di scegliere tra Monarchia e Repubblica


1946: ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Ventuno donne furono elette nella Costituente,.

Duemila donne furono elette nei consigli comunali.

LA PARITA' NELLA COSTITUZIONE

Art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.



Uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna.

LA PARITA' NELLA COSTITUZIONE: IL LAVORO

Art.37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Art. 51: Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di egualanza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge .A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO A CAUSA DI MATRIMONIO

1963

Prima



- Secondo una legge fascista, le donne potevano essere licenziate dal luogo di lavoro in conseguenza di un matrimonio o una maternità
- Non era previsto nessun reintegro delle dipendenti sposate o diventate madri, le quali non potevano fare ricorso o rivolgersi al Tribunale


Dopo

- Il congedo di matrimonio e di maternità viene esteso a tutti i tipi di lavoratrici dipendenti
- In caso di licenziamento per matrimonio o maternità, la lavoratrice dipendente può fare ricorso e ottenere il reintegro obbligatorio
- I datori di lavoro usano una pratica illegale, le dimissioni in bianco: firmate dalle lavoratrici al momento dell'assunzione e "accettate" in caso di matrimonio, maternità o altra ingiusta causa

ACCESSO DELLE DONNE ALLE PROFESSIONI PUBBLICHE

1963

Prima



Dopo

- Alle donne non era consentito avere accesso alle professioni degli Uffici pubblici, come Magistratura, Forze armate ecc.
- Una legge del 1919 permetteva gli impieghi pubblici per le donne, ma le escludeva espressamente dall'esercizio della giurisdizione

- La legge del 1963 permette alle donne di entrare in Magistratura, avviando una serie di altre riforme conseguenti (ma piuttosto tardive)
- Nel 1981 le donne sono ammesse nel Corpo di Polizia
- Nel 1999 le donne sono ammesse nelle Forze Armate

1970

LEGGE SUL DIVORZIO

Prima



Dopo

- A una coppia sposata non era consentito divorziare
- La separazione era possibile, ma le donne restavano "segnate" per sempre, additate come rovina famiglie

- Il divorzio viene concesso e regolamentato: l'iter giuridico da seguire era di cinque anni (ridotto a tre anni a partire dal 1987)
- Una donna non può però riconoscere i figli avuti fuori dal matrimonio, per esempio quelli avuti dopo il divorzio
- Un referendum abrogativo del 1974 tenta di cancellare la legge, ma il 59,3% dei votanti mantiene in vita la legge

1975

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Prima



- Il diritto di famiglia del 1942 vedeva la moglie sottomessa al marito: il capofamiglia aveva la potestà dei figli e la proprietà esclusiva del patrimonio
- C'era forte discriminazione tra figli nati fuori dal matrimonio e figli legittimi


Dopo

- I coniugi diventano uguali davanti alla legge
- Il patrimonio di famiglia è condiviso secondo la comune proprietà dei beni (scompare l'istituto della dote di matrimonio)
- I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti di quelli "legittimi"
- Il tradimento del marito può essere causa legittima di separazione

1978

LEGGE 194 SULL'ABORTO

Prima



- L'aborto volontario era considerato un reato: sia la donna interessata che chi procurava l'aborto erano punibili con la reclusione
- Le donne che volevano abortire dovevano farlo clandestinamente, rischiando spesso la salute

Dopo

-
- L'interruzione volontaria di gravidanza è possibile per motivi personali, motivi di salute della donna o del nascituro, circostanze del concepimento (come lo stupro)
 - È possibile abortire entro i primi 90 giorni di vita del feto, nelle strutture ospedaliere e a spese dello Stato
 - Si può abortire entro i cinque mesi di vita del feto nel caso in cui la gravidanza comporti rischi per la madre o il bambino

ILLEGALITA' DEL DELITTO D'ONORE E DEL MATRIMONIO RIPARATORE

1981

Prima




Dopo

- Il cosiddetto "delitto d'onore", quello commesso ai danni di una moglie adultera o di un amante, era sanzionato con pene minori rispetto a quelle per omicidio con diverso movente (soltanto dai tre ai sette anni di reclusione)
- Nel 1968 la Corte Costituzionale giudica incostituzionale la parte di legge che contempla questo movente
- Soltanto nel 1981 viene abrogata quella parte della legge che attenuava le pene per chi commetteva omicidio per causa d'onore
- Nel 1981 scompare anche l'istituto del matrimonio riparatore: uno stupratore poteva evitare la condanna nel caso in cui avesse sposato la sua vittima, "estinguendo" di fatto il reato

PARI OPPORTUNITA' NEL MONDO DEL LAVORO

2010

Prima



Dopo


- Non esistevano norme legali sulla flessibilità dell'orario di lavoro né sulla parità di trattamento di uomini e donne sul luogo di lavoro
- Non esistevano incentivi al lavoro femminile, soprattutto dopo la maternità

- La legge del 2010 recepisce delle direttive della Comunità Europea: le aziende vengono incentivate con degli sgravi fiscali a promuovere orari di lavoro flessibili
- Viene rivista la normativa vigente sul congedo parentale, per estenderlo al massimo possibile e per incentivare il ritorno al lavoro della donna
- Vengono introdotti incentivi per promuovere l'imprenditoria femminile e sanzioni contro le molestie sessuali e la disparità di trattamento sul lavoro

QUOTE ROSA NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

2011

Prima



Dopo

- I Consigli di Amministrazione delle aziende non hanno nessuna normativa sulla presenza di donne ai vertici
- I vertici decisionali delle aziende contano pochissime donne, impedendo di fatto una pari opportunità di carriera per uomini e donne
- La legge Golfo – Mosca del 2011 stabilisce che i Consigli di Amministrazione delle aziende quotate in Borsa abbiano almeno un quinto di componenti donne
- La quota rosa sale a un terzo del totale a partire dal 2015
- Alle aziende inadempienti viene imposta una ripartizione delle quote secondo la legge

LEGGE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

2013

Prima



Dopo

- In Italia si assiste a una preoccupante escalation di violenze e omicidi commessi contro le donne, soprattutto da mariti o ex mariti, fidanzati, padri, fratelli
- Un primo passo è compiuto nel 2009 con la legge contro lo stalking: pedinare, ossessionare con diversi mezzi e minacciare di violenza una donna diventa reato

- La legge del 2013 prevede l'arresto obbligatorio in caso di maltrattamento e stalking
- Viene introdotta una norma che ha suscitato perplessità: la denuncia del violento è irrevocabile, per evitare ritrattamenti dovuti a timori da parte della donna
- Le pene sono inasprite in caso di violenza in presenza di minori
- Sono stanziate risorse per finanziare case-rifugio per le donne vittime di violenze

LAVORO

Stando alle Nazioni Unite a parità di lavoro le donne hanno in media una remunerazione inferiore rispetto agli uomini che varia tra il 10 e il 30%.

Negli ultimi 20 anni il rapporto globale tra le remunerazioni di uomini e donne è migliorato di soli 3 punti percentuali (International Labour Organization).

PRESENZA FEMMINILE NEI VERTICI DELLE GRANDI AZIENDE

Secondo l'ONU, ad oggi sono 25 le donne che ricoprono il ruolo di amministratore delegato in altrettante compagnie inserite tra le 500 più importanti dalla rivista Fortune. Un passo in avanti non indifferente, se si considera che al 1998 ne veniva contata solamente una.

PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLA POLITICA

Secondo le Nazioni Unite la presenza femminile globale nei parlamenti è pressoché raddoppiata negli ultimi 20 anni. Ma tale aumento si traduce con una poco incoraggiante presenza media (sul totale dei parlamentari) del 22%.